



Comune di Belluno

Provincia di Belluno

IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024 INFORMATIVA per i GESTORI delle STRUTTURE RICETTIVE

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Belluno in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. con delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 27/05/2015 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo e le relative tariffe **a decorrere dal 01° luglio 2015.**

Con delibera di G. C. n. 220/2023 **in vigore dal 1° gennaio 2024** sono state approvate le nuove tariffe.

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive (così come definite dalla Legge Regionale Veneto n. 11 del 14/06/2013 "Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), **comprese le Locazioni Brevi** (così come definite dal D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017 n. 96 "per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online"), situate nel Comune di Belluno.

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Belluno e si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), **fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.**

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Belluno. Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia ricevuta.

CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, che debbono presentare al gestore della struttura ricettiva la certificazione prevista come di seguito riportato:

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta per esenzione
A)	gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Belluno	nessuna certificazione
B)	i minori entro il decimo anno di età	nessuna certificazione
C)	coloro che devono effettuare terapie (anche riabilitative) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore	<i>Certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.</i>
D)	chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente	<i>L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.</i>
E)	i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente	MODULO E (o altri moduli)
F)	le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e un loro accompagnatore	
G)	gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti	<i>Autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..</i> MODULO E (o altri moduli)
H)	il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio (nota 1)	
I)	gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale	<i>Autocertificazione del genitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..</i> MODULO E (o altri moduli)
J)	i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasioni di emergenze ambientali (nota 1)	MODULO E (o altri moduli)

Le tariffe 2024 sono state determinate come di seguito indicate, per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo giorni **15 (quindici)** effettuato nelle strutture alberghiere e complementari:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi
Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio albergo - Albergo diffuso	
Quattro stelle e superiori	€ 3,50
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 2,50
Due stelle	€ 2,00
Una stella	€ 1,50
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive Camere/Rooms/Zimmer /Chambres, Locande, Residenze rurali/Country house) :</i> Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country house, Foresterie per turisti	€ 1,50
CASE PER VACANZE <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù/Youth hostel/Hostel, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali) :</i> Case per ferie Centri vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù Case religiose di ospitalità Centri soggiorno studi Foresterie per turisti	€ 1,50
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO <i>(denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti vacanze) :</i> Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate	€ 1,20
BED & BREAKFAST <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: B & B) :</i> Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast	€ 1,50
RIFUGI (esenti da imposta)	€ 0,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi
Campeggi Villaggi turistici	€ 1,00

LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n.45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi
Locazioni Turistiche <i>(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto:</i> <i>- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;</i> <i>- manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;</i> <i>- pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite).</i>	€ 2,00
Incluse Locazioni brevi di immobili ad uso abitativo <i>ai sensi dell'art. 4 DL n.50 del 24.04.2017 convertito con L. n. 96 del 21.06.2017</i> <i>(contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online);</i>	€ 2,00

OSPITALITA' DIFFUSA Art. 28 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DGR n. 50/2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi
Ospitalità diffusa <i>(forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica articolata - non solo ricettiva - in un particolare contesto ambientale e abitativo delle aree di montagna).</i> Alloggio turistico diffuso (Art. 28 bis) <i>(Qualora l'ospitalità diffusa di cui all'articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso).</i>	€ 1,00

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 15 consecutivi
Attività agrituristiche	€ 1,50

OBBLIGHI DEI GESTORI

Il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone o corrispettivo della locazione breve, o che interviene nel pagamento del predetto canone o corrispettivo, sono definiti responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della comunicazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, pertanto, sono tenuti a:

1) **ACCREDITARSI** al Portale telematico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Belluno, sulla base della documentazione autorizzatoria all'esercizio dell'attività ricettiva e della denominazione precisa della stessa. A seguito del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, l'accesso al portale Stay Tour per la gestione dell'imposta di soggiorno dovrà essere effettuato solo attraverso l'utilizzo dello SPID del legale rappresentante della struttura ricettiva;

2) **RICHIEDERE IL PAGAMENTO** dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;

3) **VERSARE** al Comune, l'imposta di soggiorno riscossa trimestralmente e oggetto di comunicazione periodica alle seguenti scadenze:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	gennaio/febbraio/marzo	16 aprile
2°	aprile/maggio/giugno	16 luglio

3°	luglio/agosto/settembre	16 ottobre
4°	ottobre/novembre/dicembre	16 gennaio

4) EFFETTUARE IL VERSAMENTO dell'imposta di soggiorno al Comune di Belluno con le seguenti modalità:

- tramite la procedura informatica denominata PagoPa, disponibile per ciascun gestore accreditato dalla relativa pagina del portale telematico Stay Tour;

5) METTERE A DISPOSIZIONE dei propri ospiti il materiale informativo (tariffe comprese) predisposto e fornito dal Comune;

6) PRESENTARE, mediante il portale telematico di cui alla lettera a), entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata trimestralmente, in ragione della struttura gestita e della conseguente tariffa applicata:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
- il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti; i pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	gennaio/febbraio/marzo	16 aprile
2°	aprile/maggio/giugno	16 luglio
3°	luglio/agosto/settembre	16 ottobre
4°	ottobre/novembre/dicembre	16 gennaio

VIOLAZIONI e SANZIONI a carico del GESTORE (art. 9 Reg.)

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del Vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Il mancato aggiornamento dei dati inseriti nel portale comunale dell'Imposta di Soggiorno o il reiterato inserimento di dati errati o incongrui dopo sollecito degli uffici a ripristinare il corretto inserimento va considerata come aggravante ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell' articolo 9 del Regolamento.

Le violazioni al vigente Regolamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del medesimo regolamento, come di seguito riportato in sintesi:

A carico del GESTORE	
Violazione	Sanzione
omesso accreditamento al portale telematico comunale	da € 25 a € 500
omessa presentazione della comunicazione periodica trimestrale	da € 25 a € 500
obbligo di informazione alla clientela	da € 25 a € 500
omesso, parziale o tardivo versamento	30% dell'imposta dovuta
Omessa, infedele presentazione della comunicazione	Dal 100% al 200% dell'importo dovuto
La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente: 2,5% DM 29/11/2023 (dal 1°/01/2024) Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.	

RIMBORSI e COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Belluno almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00 (cinque).

Modulistica ON-LINE SU INTERNET

Sul sito del Comune di Belluno all'indirizzo www.comune.belluno.it, al link: [IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024](#)

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio Tributi – Via Mezzaterra n. 45 – 32100 Belluno (BL)

Telefono 0437/913491 - E-mail: impostasoggiorno@comune.belluno.it

Sportello: lunedì 9:00/12:00 - martedì 9:00/11:00 e Giovedì 15:00/17:00;

2024

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE